Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 aprile 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 20 APRILE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 aprile 1955. — **Società per azioni Golfetto, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1955. — **Società Carlo Erba, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1955.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 262.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India e Pakistan relativo alle tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth britannico in territorio italiano con Protocollo e scambi di Note annessi, firmati a Roma il 27 agosto 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, al Protocollo di firma ed agli scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India e Pakistan relativo alle tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth britannico in territorio italiano.

Il Governo della Repubblica Italiana da una parte

e

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India e Pakistan (indicati d'ora in poi come « Paesi del Commonwealth ») dall'altra:

Desiderando modificare le disposizioni dell'Accordo firmato a Roma l'11 maggio 1922 tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito, emendato con lo scambio di Note del 6 agosto 1936 (d'ora in poi denominato Accordo del 1922) relativo alle tombe di militari britannici in Italia; e

Desiderando stipulare ulteriori disposizioni relative ai cimiteri, alle tombe ed ai monumenti dei membri delle Forze armate dei Paesi del Commonwealth caduti in seguito alla guerra del 1939-45 e sepolti in territorio italiano;

Hanno deciso di concludere un Accordo ai fini sopramenzionati e in conseguenza hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Il presente Accordo si applica ai cimiteri, tombe e monumenti commemorativi in territorio italiano, per i quali vennero fissate delle norme con l'Accordo del 1922, e anche ai cimiteri ed alle tombe in detto territorio in cui sono sepolte le salme di membri delle Forze armate del Commonwealth caduti sul campo di battaglia o deceduti mentre prestavano servizio durante la guerra del 1939-45 nonchè ai monumenti commemorativi già eretti o che possono essere eretti in loro memoria.

2. Nel presente Accordo le espressioni « Tombe di guerra del Commonwealth » e « Cimiteri di guerra del Commonwealth » indicano, secondo i casi, sia quelli per i quali sono state stabilite delle norme con l'Accordo del 1922, sia quelli conseguenti alla guerra del 1939-45

I cimiteri o le tombe, della guerra del 1939-45 sono, quando necessario, specificati a seconda dei casi come i « Cimiteri o le tombe del Commonwealth conseguenti alla guerra del 1939-45 ».

Articolo 2.

« La Commissione imperiale delle tombe di guerra » istituita con decreto reale in data 21 maggio 1917 (approvato da Sua Maestà Britannica in Consiglio il 10 maggio 1917) e nel presente Accordo menzionata come « La Commissione » è riconosciuta dal Governo della Repubblica Italiana come l'unica organizzazione ufficiale incaricata della cura dei cimiteri di guerra, tombe e monumenti commemorativi del Commonwealth.

Articolo 3.

1. Il Governo italiano si impegna a cedere alla Commissione gratuitamente il libero uso delle aree di terreno sulle quali si trovano i cimiteri di guerra 1939-45 del Commonwealth, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree di terreno rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano assicurerà altresì

gratuitamente alla Commissione concessioni analoghe per le tombe di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate nei cimiteri italiani dello Stato o dei Comuni.

2. Le tombe di guerra isolate del Commonwealth 1939-45 come pure quelle in cimiteri che non si intende conservare permanentemente saranno trasferite nei cimiteri destinati ad avere carattere permanente.

3. Il Governo italiano darà istruzioni alle competenti Autorità italiane di concedere i permessi necessari per l'esumazione ed il trasporto delle salme da essere trasferite.

Articolo 4.

1. Per quanto riguarda i cimiteri di guerra del 1939-45 del Commonwealth il Governo italiano riconosce il diritto alla Commissione di assicurare e di provvedere, a proprie spese, alla sistemazione, costruzione, mantenimento e piantagioni nonchè al controllo dei cimiteri stessi.

2. La Commissione è conseguentemente autorizzata a recintare i cimiteri di guerra del 1939-45 del Commonwealth, a sistemarli, a costruirli secondo criteri da essa prescelti e ad erigervi monumenti funerari o altre costruzioni, a fare piantagioni, a stabilire, con l'approvazione delle competenti Autorità italiane, regolamenti circa le visite ai cimiteri stessi ed a scegliere le persone che prendano cura di essi. Tali persone potranno essere cittadini del Commonwealth.

3. La Commissione è inoltre autorizzata a provvedere alla sistemazione delle tombe di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate in cimiteri appartenenti allo Stato italiano che contengano oltre a tombe dei militari delle altre Forze armate alleate anche sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth.

4. La Commissione deciderà, d'accordo con le competenti Autorità italiane, sulle questioni relative alla sistemazione delle sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate nei cimiteri comunali.

Articolo 5.

1. Per quanto riguarda i cimiteri, sepolture o monumenti commemorativi per i quali sono state stabilite delle norme con l'Accordo del 1922, il presente Accordo conserva espressamente i diritti della Commissione come sono stati sino ad oggi esercitati in ottemperanza all'Accordo in questione, nel senso di continuare ad assicurare a proprie spese e curare il mantenimento di detti cimiteri, sepolture e monumenti commemorativi, a fissare o mantenere regolamenti relativi alle visite a detti cimiteri e a scegliere le persone che ne prendano cura, le quali potranno essere cittadini del Commonwealth.

2. La Commissione avrà il diritto, se lo riterrà necessario, previa intesa con le Autorità italiane, di utilizzare lo spazio libero in qualunque di detti cimiteri per accogliervi sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth e di stabilirvi quegli altri monumenti, costruzioni e piantagioni e apportarvi quei miglioramenti che ritenesse necessari.

Articolo 6.

1. L'esumazione delle salme dai cimiteri e dalle tombe di guerra del Commonwealth, per trasportarle (siano esse allo stato esistente o dopo cremazione) in qualunque parte dei Paesi del Commonwealth, non sarà autorizzata, tale esumazione essendo contraria alla esplicita politica dei Governi interessati e il Governo italiano si impegna a dare istruzioni alle competenti Autorità italiane di rifiutare tutte le domande intese ad ottenere un permesso per effettuare tali esumazioni o rimozioni di salme.

2. Le esumazioni di tali salme allo scopo di concentrazione o raggruppamento in territorio italiano verranno autorizzate soltanto se effettuate dalla Commissione o con esplicita autorizzazione di questa.

Articolo 7.

1. Le richieste per l'autorizzazione ad erigere qualsiasi monumento inteso a ricordare il valore di coloro che caddero in alcune azioni delle Forze menzionate nell'articolo 1, o di un reparto di queste, verranno presentate dalla Commissione al Governo italiano per l'approvazione.

2. Nel caso in cui una richiesta del genere venisse fatta direttamente al Governo italiano, quest'ultimo ne riferirà alla Commissione prima di prendere una decisione e giudicherà d'accordo con la Commissione quale azione debba essere svolta in merito.

Articolo 8.

1. La Commissione sarà rappresentata in Italia da un Comitato, incaricato di mantenere relazioni ufficiali con le Autorità italiane e competente ad esercitare, a nome della Commissione, tutti i diritti riconosciuti a questa dall'Accordo del 1922 e dal presente Accordo.

2. Detto Comitato avrà il potere, a nome della Commissione, ed entro i limiti dell'Autorità ad esso delegata da questa, di prendere tutte quelle misure che riterrà utili per la realizzazione dei suoi compiti.

Articolo 9.

1. Il Comitato menzionato nell'articolo precedente sarà composto da non più di 20 membri comprendenti non più di 8 membri onorari dei quali 4 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth e non più di 12 membri ufficiali, dei quali 6 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth.

I membri italiani saranno nominati dalla Commissione su proposta del Governo italiano. Tali proposte verranno richieste e trasmesse per via diplomatica.

2. I membri onorari italiani verranno scelti tra le personalità distintesi nella Marina militare, Esercito e Aeronautica militare, nelle lettere e nelle arti e nelle scienze.

3. I membri ufficiali italiani verranno designati fra i rappresentanti di quelle Amministrazioni che saranno indicate d'accordo fra il Governo italiano e la Commissione e cesseranno di far parte del Comitato dal giorno in cui cesseranno dalle loro funzioni presso dette Amministrazioni. Uno dei membri ufficiali italiani apparterrà però in ogni caso all'Amministrazione delle antichità e belle arti. Il Governo italiano si impegna a notificare alla Commissione ogni cambiamento che possa avvenire tra i membri ufficiali italiani.

4. La Commissione nominerà il segretario generale del Comitato.

Articolo 10.

1. Il Governo italiano si impegna ad accordare ai materiali (compresa la pietra lavorata e grezza), agli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba od altri attrezzi) che dovessero essere importati in territorio italiano dalla Commissione per la costruzione, abbellimento e man-

tenimento dei cimiteri, sepolture e monumenti commemorativi di guerra del Commonwealth, nonchè al mobilio od altro materiale importato per essere adibito ad usi strettamente amministrativi (compresi gli uffici) della Commissione, l'esenzione da ogni diritto doganale e dalle tasse interne (tasse di licenza, imposta generale sull'entrata, imposta di fabbricazione o di consumo o altre eventuali).

Rimane inteso che le esenzioni menzionate non si applicheranno in nessun caso ai tabacchi ed altri generi di monopolio di Stato, nonchè alle autovetture di qualsiasi tipo ed alle relative parti di ricambio. Tuttavia gli autoveicoli e le relative parti di ricambio, destinati all'uso ufficiale della Commissione, saranno ammessi a fruire del regime di temporanea importazione e beneficieranno dell'esenzione da ogni diritto doganale, tassa od altra imposta interna.

2. Gli alberi, piante, semi e bulbi destinati ai cimiteri o alle sepolture di guerra del Commonwealth saranno esentati da questi diritti quando importati dalla Commissione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di carattere fito-sanitario che regolano siffatte importazioni.

3. La Commissione sarà esente da ogni tassa presente e futura, da diritti od altre imposte statali e locali inerenti agli atti e contratti, compresi quelli per forniture locali, che derivino dall'adempimento delle sue funzioni conformemente al presente Accordo. In particolare, la Commissione sarà esente da ogni tassa, diritto od altra imposta statale o locale per quanto riguarda la stipulazione di contratti, le locazioni, l'occupazione di terre o fabbricati e l'acquisto e il possesso di beni mobiliari od immobiliari derivanti dallo svolgimento delle funzioni della Commissione.

4. Il Governo italiano è d'accordo che in ogni caso particolare che rientri tra quelli regolati dal presente articolo, un certificato firmato a nome della Commissione attestante che l'esenzione richiesta riguarda importazioni oppure atti e contratti connessi con lo svolgimento delle sue funzioni in base al presente Accordo, sarà accettato dalle Autorità interessate quale prova sufficiente a questo scopo. I nomi dei funzionari della Commissione competenti a firmare tali certificati verranno notificati di volta in volta dalla Commissione al Governo italiano.

Articolo 11.

Nell'esercizio dei diritti conferiti da questo Accordo la Commissione si uniformerà strettamente alle leggi e ai regolamenti italiani.

Articolo 12.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale saranno state completate le formalità richieste dalla legislazione italiana. Il Governo italiano notificherà ad ognuno degli altri Governi firmatari questa data, appena possibile.

2. All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 1922 (subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo) decadrà, senza tuttavia portare pregiudizio a quanto precedentemente fatto in base a tale Accordo.

A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il giorno 27 del mese di agosto 1953 in italiano e in inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Governo italiano, il quale provvederà ad inviare copie autentiche ad ognuno degli altri Governi firmatari.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
V. A. L. MALLET

Per il Governo del Canadà
PIERRE DUPUY

Per il Governo dell'Australia
C. V. KELLWAY

Per il Governo della Nuova Zelanda
W. G. STEVENS

Per il Governo dell'Unione del Sud Africa
W. H. E. POOLE

Per il Governo dell'India
B. R. SEN

Per il Governo del Pakistan
A. HUSAIN

Per il Governo dell'Italia
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di firmare l'odierno accordo sui cimiteri di guerra tra il Governo della Repubblica Italiana e i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Canadà, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Unione del Sud Africa, dell'India e del Pakistan i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato quanto segue:

I cimiteri di guerra del Commonwealth, situati in territorio italiano ai quali si applicherà l'Accordo, sono quelli elencati nell'unito allegato. Tale allegato non comprende i cimiteri comunali italiani in cui vi sono meno di dieci tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth e rimane inteso che il numero delle tombe attualmente esistenti nei cimiteri italiani non comunali potrà venire aumentato nel caso che altre salme di membri delle Forze armate del Commonwealth venissero ulteriormente trovate in territorio italiano.

A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il giorno 27 del mese di agosto 1953 in italiano e in inglese in una sola copia, che resterà depositata presso gli archivi del Governo italiano, il quale provvederà ad inviare copie autentiche ad ognuno degli altri Governi firmatari.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
V. A. L. MALLET

Per il Governo del Canadà
PIERRE DUPUY

Per il Governo dell'Australia
C. V. KELLWAY

Per il Governo della Nuova Zelanda
W. G. STEVENS

Per il Governo dell'Unione del Sud Africa
W. H. E. POOLE

Per il Governo dell'India
B. R. SEN

Per il Governo del Pakistan
A. HUSAIN

Per il Governo dell'Italia
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

CIMITERI DI GUERRA DEL COMMONWEALTH

Prima guerra mondiale (1914-1918)

	Località	Numero delle salme
	1. Arquata Scrivia	94
	2. Asiago (Barenthal)	125
	3. Bordighera	72
*)	4. Brindisi	85
	5. Calvene (Cavalletto)	100
*)	6. Cremona	83
	7. Dueville	128
*)	8. Faenza	54
	9. Giavera	415
*)	10. Gradisca	30
	11. Lusiana (Granezza)	142
	12. Montecchio Precalcino	439
*)	13. Napoli (Cimitero protestante)	13
*)	14. Otranto	10
*)	15. Padova	25
	16. Roana (Boscon)	146
	17. Roana (Magnaboschi)	183
*)	18. Savona	85
	19. Staglieno	237
	20. Taranto	454
	21. Tezze	346
*)	22. Torino	16

Nelle località segnate con l'asterisco (*) si tratta di cimiteri comunali in cui vi sono 10 o più tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth.

CIMITERI DI GUERRA DEL COMMONWEALTH

Seconda guerra mondiale (1939-45)

	Località	Numero delle salme
	1. Agira (Cimitero canadese)	490
	2. Ancona	1029
	3. Anzio (Le Falasche)	2255
	4. Anzio (Santa Teresa)	1056
	5. Arezzo	1269
	6. Argenta	625
	7. Assisi	949
	8. Bari	2164
	9. Bologna (Due Madonne)	184
	10. Bolsena	600
*)	11. Cagliari	60
	12. Caserta	770
	13. Cassino	4265
	14. Castiglione dei Pepoli (Cimitero sud africano)	502
	15. Catania	2142
	16. Cesena	775
	17. Coriano	1940
	18. Faenza	1152
	19. Firenze	1635
	20. Foiano della Chiana	256
	21. Forlì del Senio	738
	22. Forlì (Cimitero Esercito indiano)	495
	23. Gradara	1192
	24. Meldola	145
	25. Milano	421
	26. Minturno	2049
	27. Montecchio	582
	28. Napoli	1231
	29. Ortona a Mare (Cimitero canadese)	1615
	30. Orvieto	190
	31. Padova	518
	32. Ravenna (Piangipane)	923
	33. Rimini (Cimitero gurkha)	618
	34. Roma	429
	35. Salerno	1849
	36. Torino di Sangro	2625
	37. Santerno	287
	38. Siracusa	1048
*)	39. Staglieno	125
	40. Udine	411
	41. Villanova di Bagnacavallo (Cimitero canadese)	212

Nelle località segnate con l'asterisco (*) si tratta di cimiteri comunali in cui vi sono 10 o più tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth.

Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India, and Pakistan and the Government of Italy relative to the graves in Italian territory of members of the Armed Forces of the British Commonwealth.

The *Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India and Pakistan* (hereinafter referred to as « the Commonwealth Countries ») on the one hand: and

The *Government of Italy,* on the other hand:

Desiring to modify the provision of the Agreement signed at Rome on the 11th May 1922, between the Government of the United Kingdom and the Government of Italy as amended by the Notes exchanged on the 6th August 1936 (hereinafter referred to as the Agreement of 1922) respecting the graves of British soldiers in Italy; and

Desiring to make further provision with regard to cemeteries, graves and memorials of members of the Armed Forces of the Commonwealth Countries who have fallen as a result of the war of 1939-45 and have been interred in Italian territory;

Have decided to conclude an Agreement for this purpose and have accordingly agreed as follows:

Article 1.

1. The present Agreement applies to the cemeteries, graves and memorials in Italian territory for which provision was made by the Agreement of 1922 and

also to the cemeteries and graves in that territory in which are buried the bodies of members of the Armed Forces of the Commonwealth Countries who have fallen on the field of battle or have died whilst serving in the War of 1939-45 and the memorials already erected or which may be erected in their honour.

2. In the present Agreement references to « the Commonwealth War Graves » and « the Commonwealth War Cemeteries », as the case may be, include both those for which provision was made by the Agreement of 1922 and those resulting from the War of 1939-45.

Cemeteries or graves of the War of 1939-45 are where necessary distinguished as « Commonwealth 1939-45 War Cemeteries or Graves », as the case may require.

Article 2.

The Imperial War Graves Commission, incorporated by Royal Charter dated the 21st May 1917 (approved by His Majesty in Council on the 10th May 1917) and in the present Agreement referred to as « the Commission », is recognised by the Government of Italy as the sole official organisation charged with the care of the Commonwealth War Cemeteries, Graves and Memorials.

Article 3.

1. The Government of Italy undertakes to grant to the Commission free of cost the free use of the areas of land on which are located the Commonwealth 1939-45 War Cemeteries, for that specific purpose and for so long as that use of the land is maintained. The Government of Italy will also provide without cost to the Commission similar concessions in respect of Commonwealth 1939-45 War Graves situated in the Italian State or Communal Cemeteries.

2. Isolated Commonwealth 1939-45 War Graves, as well as those in cemeteries which it is not intended to maintain permanently, shall be transferred to cemeteries intended to be maintained permanently.

3. The Government of Italy shall instruct the competent Italian Authorities to grant the necessary permits for the exhumation and transport of the bodies to be so transferred.

Article 4.

1. As regards the Commonwealth 1939-45 War Cemeteries, the Government of Italy recognises the right of the Commission at its own cost to ensure and provide for the layout, construction, maintenance and planting as well as the control of the cemeteries.

2. The Commission is accordingly authorised to enclose the Commonwealth 1939-45 War Cemeteries, to lay them out and construct them on a system approved by itself, to erect in them sepulchral monuments or other structures, to make plantations in them, to enact with the approval of the competent Italian Authorities regulations governing visits to them, and to select persons to take charge of them. Such persons may be nationals of the Commonwealth Countries.

3. The Commission is further authorised to provide for the layout of Commonwealth 1939-45 War Graves, situated in cemeteries belonging to the Italian State which besides the military graves of the other Allied Armies, also contain Commonwealth 1939-45 War Graves.

4. The Commission shall decide, in agreement with the competent Italian Authorities, questions relative to the layout of Commonwealth 1939-45 War Graves situated in communal cemeteries.

Article 5.

1. As regards the cemeteries, graves and memorials for which provision was made by the Agreement of 1922, the present Agreement expressly preserves and continues the rights of the Commission, as hitherto exercised pursuant to the Agreement in question, at its own cost to ensure and provide for the maintenance of the said cemeteries, graves and memorials, to enact or continue regulations governing visits to such cemeteries and to select the persons to take charge of them, who may be nationals of the Commonwealth Countries.

2. The Commission shall have the right, if it deems it necessary, having first obtained the agreement of the Italian Authorities, to utilise vacant space in any such cemeteries for the reception of Commonwealth 1939-45 War Graves, and to establish such additional monuments, structures or plantation and make such improvements therein as it may consider necessary.

Article 6.

1. The exhumation of bodies from the Commonwealth War Cemeteries and Graves for transport (whether in their existing state or after cremation) to any part of the Commonwealth Countries being contrary to the declared policy of the Governments concerned, such exhumation shall not be permitted, and the Government of Italy undertakes to instruct the competent Italian Authorities to refuse all applications for permission to effect such exhumations or removals of bodies.

2. The exhumation of such bodies for purposes of concentration or regrouping within Italian territory shall only be permitted if effected by the Commission or by explicit authorisation of the Commission.

Article 7.

1. Requests for permission to erect any monument designed to record the gallantry of those fallen in certain actions of the Forces referred to in Article 1 or of any unit of those Forces shall be presented by the Commission to the Government of Italy for its concurrence.

2. Should a request of this nature be made direct to the Government of Italy, the latter shall refer it to the Commission before giving any decision, and shall consider in agreement with the Commission what action shall be taken thereon.

Article 8.

1. The Commission shall be represented in Italy by a Committee charged with the duty of maintaining official relations with the Italian Authorities and having competence to exercise in the name of the Commission all the rights recognised as belonging to the latter by the Agreement of 1922 and the present Agreement.

2. The said Committee shall have power, in the name of the Commission and within the limits of the authority delegated to it by the latter, to take all measures which it shall consider conducive to the realisation of its objects.

Article 9.

1. The Committee referred to in the foregoing Article shall be composed of not more than twenty members comprising not more than eight honorary members, of whom four shall represent Italy and the others the Commonwealth Countries, and not more than twelve official members, of whom six shall represent Italy and the others the Commonwealth Countries.

The Italian members shall be appointed by the Commission on the recommendation of the Government of Italy which recommendation shall be requested and transmitted through the diplomatic channel.

2. The Italian honorary members shall be chosen from persons who have won distinction in the Navy, Army or Air Force, in letters, art, or science.

3. The Italian official members shall be chosen as representing such Government Departments as may be agreed upon between the Government of Italy and the Commission, and shall cease to form part of the Committee from the day when they vacate their functions in the Departments. One of the Italian official members shall in any event belong to the « Amministrazione delle Antichità e Belle Arti ». The Government of Italy undertakes to notify the Commission of all changes which may take place amongst the Italian official members.

4. The Commission shall appoint the Secretary-General of the Committee.

Article 10.

1. The Government of Italy undertakes that the material (including stone worked and unworked), tools (including mechanical appliances such as lawn mowers or other equipment) which may be imported by the Commission into Italian territory for the construction, embellishment or maintenance of the Commonwealth War Cemeteries, Graves and Memorials, and the furniture and other materials imported solely for the administrative (including office) needs of the Commission shall be exempt from all Customs duties and internal taxes [licensing taxes, general trading tax (imposta generale sull'entrata), taxes on manufactured goods or consumer goods (imposta di fabbricazione o di consumo), or other taxes which may apply].

It is understood that the exemptions mentioned can in no event apply to tobacco and to other goods which come under State monopoly, nor to motor vehicles of any kind and their spare parts. The motor vehicles and spare parts for such vehicles which are destined however for the official use of the Commission will be admitted under the system of temporary import and shall enjoy exemption from all Customs dues, taxes or other internal tolls.

2. Trees, plants, seeds and bulbs intended for the Commonwealth War Cemeteries or Graves shall be exempted from these duties when imported by the Commission, subject to observance of the plant-hygiene regulations which govern imports of this nature.

3. The Commission shall be exempt from present or future taxes, dues or other State or local charges attracted by acts and contracts, including those for local supplies, arising in the carrying out of its functions in accordance with the present Agreement. In particular the Commission shall be exempt from all taxes, dues or other State or local charges in respect of the making of contracts, the leasing or occupation of land or premises and the acquisition and ownership of movable or immovable property arising in the carrying out of such functions.

4. The Government of Italy agrees that in any particular case under this Article a certificate signed on behalf of the Commission to the effect that the exemption claimed concerns an import or an act or contract arising in the carrying out of its functions under the present Agreement shall be accepted by the authorities concerned as sufficient evidence to that effect. The names of the officials of the Commission having competence to sign such certificates shall be notified from time to time to the Government of Italy by the Commission.

Article 11.

In exercising the rights conferred by this Agreement the Commission shall conform strictly to Italian laws and regulations.

Article 12.

1. The present Agreement shall enter into force one month after the date on which the formalities required by Italian legislation have been completed. The Italian Government shall notify each of the other signatory Governments of this date as soon as possible thereafter.

2. Upon the entering into force of the present Agreement, the Agreement of 1922 shall (subject to the provisions of Article 5 of the present Agreement) terminate, but without prejudice to anything previously done under it.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement and have affixed thereto their seals.

Done at Rome this 27th day of August 1953 in English and Italian, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Governement of Italy and of which certified copies shall be sent by that Government to each of the other signatory Governments.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
V. A. L. Mallet

For the Government of Canada
Pierre Dupuy

For the Government of Australia
C. V. Krellway

For the Government of New Zealand
W. G. Stevens

For the Government of the Union of South Africa
W. H. E. Poole

For the Government of India
B. R. Sen

For the Government of Pakistan
A. Husain

For the Government of Italy
Pella

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Martino

PROTOCOL OF SIGNATURE

At the time of signing the War Graves Agreement of this day's date between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India and Pakistan on the one hand and the Government of Italy on the other hand, the undersigned Plenipotentiaries have agreed as follows:

The Commonwealth War Cemeteries in Italian territory to which the Agreement will apply are those listed in the Annex hereto. The Annex does not include Italian communal cemeteries where fewer than ten Commonwealth graves are situaded, and it is understood that number of graves in the independent war cemeteries may be increased, if more bodies of members of the Armed Forces of the British Commonwealth are later found in Italian territory.

In witness whereof the undersigned have signed the present Protocol.

Done at Rome this 27th day of August 1953, in English and Italian, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of Italy and of which certified copies shall be sent by that Government to each of the other signatory Governments.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
V. A. L. MALLET

For the Government of Canada
PIERRE DUPUY

For the Government of Australia
C. V. KELLWAY

For the Government of New Zealand
W. G. STEVENS

For the Government of the Union of South Africa
W. H. E. POOLE

For the Government of India
B. R. SEN

For the Government of Pakistan
A. HUSAIN

For the Government of Italy
PELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

ANNEX

LIST OF BRITISH COMMONWEALTH WAR CEMETERIES IN ITALIAN TERRITORY

First World War (1914-18)

	Locality	Number of Graves
	1. Arquata Scrivia	94
	2. Asiago (Barenthal)	125
	3. Bordighera	72
*)	4. Brindisi	85
	5. Calvene (Cavalletto)	100
*)	6. Cremona	83
	7. Dueville	128
*)	8. Faenza	54
	9. Giavera	415
*)	10. Gradisca	30
	11. Lusiana (Granezza)	142
	12. Montecchio Precalcino	439
*)	13. Naples (Protestant Cemetery)	13
*)	14. Otranto	10
*)	15. Padua	25
	16. Roana (Boscon)	146
	17. Roana (Magnaboschi)	183
*)	18. Savona	85
	19. Staglieno	237
	20. Taranto	454
	21. Tezze	346
*)	22. Turin	16

The cemeteries marked with an asterisk are Italian communal cemeteries in which there are ten or more Commonwealth graves.

LIST OF BRITISH COMMONWEALTH WAR CEMETERIES IN ITALIAN TERRITORY

Second World War (1939-45)

	Locality	Number of Graves
	1. Agira (Canadian Cemetery)	490
	2. Ancona	1029
	3. Anzio (Le Falasche)	2255
	4. Anzio (Santa Teresa)	1056
	5. Arezzo	1269
	6. Argenta	625
	7. Assisi	949
	8. Bari	2164
	9. Bologna (Due Madonne)	184
	10. Bolsena	600
*)	11. Cagliari	60
	12. Caserta	770
	13. Cassino	4265
	14. Castiglione dei Pepoli (South African Cemetery)	502
	15. Catania	2142
	16. Cesena	775
	17. Coriano	1940
	18. Faenza	1152
	19. Florence	1635
	20. Foiano della Chiana	256
	21. Forlì del Senio	738
	22. Forlì (Indian Army Cemetery)	495
	23. Gradara	1192
	24. Meldola	145
	25. Milan	421
	26. Minturno	2049
	27. Montecchio	582
	28. Naples	1231
	29. Ortona a Mare (Canadian Cemetery)	1615
	30. Orvieto	190
	31. Padua	518
	32. Ravenna (Piangipane)	923
	33. Rimini (Gurkha Cemetery)	618
	34. Rome	429
	35. Salerno	1849
	36. Torino di Sangro	2625
	37. Santerno	287
	38. Syracuse	1048
*)	39. Staglieno	125
	40. Udine	411
	41. Villanova di Bagnacavallo (Canadian Cemetery)	212

The cemeteries marked with an asterisk are Italian communal cemeteries in which there are ten or more Commonwealth graves.

Roma, August 27, 1953

Your Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of Her Majesty's Acting Principal Secretary of State for Foreign Affairs that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in the United Kingdom or in any United Kingdom colony or protectorate or in any trust territory administered by the Government of the United Kingdom, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of the United Kingdom will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in any of the United Kingdom territories in question where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposald outlined above meet with approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

V. A. L. Mallet

His Excellency
Signor Giuseppe Pella
Ministry for Foreign Affairs, Palazzo Chigi - Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

Roma, 27 agosto 1953

Signor Ambasciatore,

in data odierna V. E. mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of Her Majesty's Acting Principal Secretary of State for Foreign Affairs that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in the United Kingdom or in any United Kingdom colony or protectorate or in any trust territory administered by the Government of the United Kingdom, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of the United Kingdom will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in any of the United Kingdom territories in question where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter ».

Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Pella

A Sua Eccellenza
Sir V. A. L. Mallet, G. C. M. G., C. V. O.
Ambasciatore della Gran Bretagna - Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

Rome, August 27, 1953

Your Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of my Government that the Government of Canada undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in Canada, a treatment analogous to and not less favorable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of Canada will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in any of the Canadian territories in question where are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Pierre Dupuy

His Excellency
Signor Giuseppe Pella
Ministry for Foreign Affairs, Palazzo Chigi - Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

Roma, 27 agosto 1953

Signor Ambasciatore,

in data odierna V. E. mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of my Government that the Government of Canada undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in Canada, a treatment analogous to and not less favorable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of Canada will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in any of the Canadian territories in question where are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter ».

Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

PELLA

A Sua Eccellenza
il Signor Pierre DUPUY
Ambasciatore del Canadà - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Rome, 27th August, 1953

Your Excellency

I have the honour to inform Your Excellency, that the Government of the Commonwealth of Australia undertakes to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in Australia or in any territory or trust territory administered by the Government of the Commonwealth of Australia, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of the Commonwealth of Australia will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in Australia or in any of the territories or trust territories in question where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorithies are given all possible assistance in tracing such graves.

2. If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

C. V. KELLWAY

His Excellency
Signor Giuseppe PELLA
Ministry for Foreign Affairs - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 27 agosto 1953

Signor Ministro,

in data odierna Ella mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform Your Excellency, that the Government of the Commonwealth of Australia undertakes to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in Australia or in any territory or trust territory administered by the Government of the Commonwealth of Australia, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of the Commonwealth of Australia will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in Australia or in any of the territories or trust territories in question where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorithies are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter ».

Ho l'onore di comunicare alla S. V. che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

PELLA

A S. E. il Signor Cedric Vernon KELLWAY
Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario dell'Australia - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Rome, 27th August, 1953

Your Excellency

I have the honour to inform you, on the instructions of the Minister of External Affairs, that the Government of New Zealand undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in New Zealand, New Zealand's Island Territories and the Trust Territory of Western Samoa, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of New Zealand will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in New Zealand, New Zealand's Island Territories and the Trust Territory of Western Samoa and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government, I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter.

I have the honour to be Your Excellency's most obedient servant

W. G. STEVENS

His Excellency
Signor Giuseppe PELLA
Ministry of Foreign Affairs - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 27 agosto 1953

Signor Generale,

In data odierna la S. V. mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform you, on the instructions of the Minister of External Affairs, that the Government of New Zealand undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in New Zealand, New Zealand's Island Territories and the Trust Territory of Western Samoa, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government far the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of New Zealand will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in New Zealand, New Zealand's Island Territories and the Trust Territory of Western Samoa and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government, I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter ».

Ho l'onore di comunicare alla S. V. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Generale, i sensi della mia alta considerazione.

PELLA

A S. E. il Maggior Generale W. G. STEVENS C.B.C.B.E.
Plenipotenziario del Governo della Nuova Zelanda - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Rome, August 27, 1953

Your Excellency

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Union of South Africa undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in the Union of South Africa or in the territory of South West Africa a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on the twentyseventh day of August, 1953, between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of the Union of South Africa will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in the Union of South Africa or in the territory of South West Africa and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

2. If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

W. H. E. POOLE

His Excellency
Honourable Giuseppe PELLA
Ministry of Foreign Affaires, Palazzo Chigi - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 27 agosto 1953

Signor Ministro,

in data odierna la S. V. mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Union of South Africa undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in the Union of South Africa or in the territory of South West Africa a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on the twentyseventh day of August, 1953, between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of the Union of South Africa will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in the Union of South Africa or in the territory of South West Africa and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter ».

Ho l'onore di comunicare alla S. V. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

PELLA

A S. E. il Maggior Generale W. H. Evered POOLE
Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario dell'Unione del Sud Africa - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Rome, the 27th August, 1953

Excellency,

I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of the President of the Republic of India that the Government of India undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in the territory of India, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of India will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in the territory in question where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

2. If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

B. R. SEN

His Excellency
Signor Giuseppe PELLA
Ministry for Foreign Affairs, Palazzo Chigi - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 27 agosto 1953

Signor Ambasciatore,

in data odierna V. E. mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of the President of the Republic of India that the Government of India undertake to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in the territory of India, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of India will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in the territory in question where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter ».

Ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

PELLA

A Sua Eccellenza
il Signor Binay Ranian SEN
Ambasciatore dell'India - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Rome, 27th August 1953

Your Excellency

I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of the Government of Pakistan, that the Government of Pakistan undertakes to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in Pakistan or in any part of Pakistan, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provision of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of Pakistan will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in any part of Pakistan where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

2. If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

AKHTAR HUSAIN

His Excellency
Signor Giuseppe PELLA
Ministry of Foreign Affaires, Palazzo Chigi - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Roma, 27 agosto 1953

Signor Ministro,

in data odierna la S. V. mi ha inviato la seguente lettera:

« I have the honour to inform Your Excellency, on the instructions of the Government of Pakistan, that the Government of Pakistan undertakes to accord to the Italian Government, as regards the care and maintenance of graves of soldiers formerly members of the Italian Armed Forces, both metropolitan and colonial, fallen or buried in Pakistan or in any part of Pakistan, a treatment analogous to and not less favourable than that accorded by the Italian Government for the care and maintenance of the Commonwealth graves in Italy under the provisions of the Agreement signed on this day between the Governments of the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India and Pakistan on the one hand, and the Italian Government on the other hand, having regard to the number of graves concerned. Accordingly, the Government of Pakistan will arrange with the Italian Government, through the diplomatic channel, for appropriate facilities to be granted in any part of Pakistan where there are Italian war graves and will also take the necessary steps to ensure that the competent Italian authorities are given all possible assistance in tracing such graves.

If the proposals outlined above meet with the approval of the Italian Government I have the honour to suggest that the present Note, and Your Excellency's reply in that sense, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter ».

Ho l'onore di comunicare alla S. V. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

PELLA

A S. E. il Signor Akhtar HUSAIN
Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Pakistan - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 263.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 28 giugno 1954, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di onde elettromagnetiche in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz' altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'annessa convenzione, l'ente sovventore dovrà provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, qualora abbiano a verificarsi le circostanze che comportano la decadenza della convenzione e la conseguente soppressione del posto stesso.

Tale obbligo deve sussistere ed essere operante non limitatamente al decennio di prima durata della convenzione, ma anche nel caso che l'evento cui detto obbligo si riferisce, abbia a verificarsi successivamente, in base alla proroga prevista dall'art. 7 della convenzione medesima, ed in questa ipotesi l'obbligo stesso deve concernere il trattamento di cessazione dal servizio, qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

Repertorio n. 398.

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di onde elettromagnetiche presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantaquattro addì ventotto del mese di giugno, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco, 4, innanzi a me dottor Tullio Gallo fu Lamberto, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettoriale in data 1° luglio 1950, alla presenza dei signori:

dott. Osvaldo Sacchi fu Leonardo, nato a Figline Valdarno e residente a Firenze, via Manzoni n. 3, impiegato;

rag. Luigi Lazzeri fu Camillo, nato a Firenze e residente a Firenze, in via Micheli n. 3, impiegato,

testimoni cogniti ed idonei sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori:

prof. E. Paolo Lamanna fu Angiolo, nato a Matera e domiciliato a Firenze, piazza d'Azeglio n. 44, non in proprio ma nella sua veste e qualità di rettore dell'Università degli studi di Firenze e quindi quale legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università 26 aprile 1954, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera « A »;

dott. Federico Strada fu Pietro, nato a Torino e domiciliato a Firenze, via Panciatichi n. 70, non in proprio ma nella sua veste e qualità di rappresentante della Fabbrica Italiana Magneti Marelli, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della Fabbrica stessa con deliberazione in data 30 aprile 1954 resa esecutiva nelle forme di legge che per estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera « B »,

comparenti della cui identità personale io sottoscritto sono certo.

Premesso

che la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze, ha riconosciuto che la istituzione di una cattedra di « onde elettromagnetiche » si rende necessaria per dare un completo impulso ad una maggiore conoscenza in questo particolare campo della fisica superiore;

che la Fabbrica Italiana Magneti Marelli di Milano è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di onde elettromagnetiche presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze;

che la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Università degli studi hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo;

che lo statuto dell'Università degli studi di Firenze nello ordinamento didattico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende l'insegnamento di onde elettromagnetiche;

tuttociò premesso dai convenuti su sostituiti signori delle rispettive rappresentanze in esecuzione della volontà personale e dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università di Firenze è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di onde elettromagnetiche.

Art. 2.

La Fabbrica Magneti Marelli di Milano si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Università di Firenze per il mantenimento del posto di ruolo di onde elettromagnetiche di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 1.800.000 (un milione ottocentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della cattedra di onde elettromagnetiche di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 la Fabbrica Magneti Marelli si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data del provvedimento per opera del quale il costo di mantenimento del posto avrà superato la spesa di un milione ottocentomila lire.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di onde elettromagnetiche si intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

La Fabbrica Magneti Marelli si obbliga in qualunque modo venga a decadere la presente convenzione a corrispondere, al titolare della cattedra di onde elettromagnetiche lo eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettantegli nel caso egli abbia a maturare il diritto al trattamento medesimo.

Per adempiere a tale scopo la Fabbrica Magneti Marelli verserà annualmente all'Università di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di lire 200.000 (duecentomila), annue, per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio, con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilità.

L'Università di Firenze riceverà tale somma per conto dello Stato al quale provvederà a versare annualmente, a norma del secondo comma dell'art. 6 della presente convenzione.

Art. 6.

L'Università di Firenze si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di onde elettromagnetiche, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà altresì annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità la somma di L. 200.000 (duecentomila) prevista dal secondo comma del precedente art. 5 e per gli effetti ivi indicati. Detto versamento sara fatto in conto entrate del Tesoro, al cap. X « Entrate eventuali » in apposito capitolo che sarà istituito a cura del Ministero del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 (dieci) a far tempo dalla data di nomina del docente che sarà chiamato a coprire il posto di ruolo istituito con la presente convenzione, e si intenderà tacitamente rinnovata per altro periodo di cinque anni, salvo disdetta da farsi da una delle parti un anno prima della scadenza della convenzione stessa.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Firenze sarà registrata in esenzione di tasse di Registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, col mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritti su otto pagine intere e righe ventidue della nona pagina.

E. Paolo Lamanna
Federico Strada
Osvaldo Sacchi, teste
Luigi Lazzeri, teste
Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili) addì 3 luglio 1954, n. 87, volume 530. Esatte lire milleduecento (L. 1200).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1955.

Abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, comma primo, della Costituzione;

Visti i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, contenenti norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che giustificarono a suo tempo l'emanazione delle norme anzidette;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data odierna;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le disposizioni dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali sono abrogate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1955
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 265. — TEMPESTA

(2000)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1955.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1947, con il quale il dott. Harry Bracci Torsi venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Viste le dimissioni dalla carica presentate dal predetto dott. Harry Bracci Torsi;

Considerata la opportunità di rinnovare gli organi amministrativi della predetta Camera, in dipendenza dei mutamenti verificatisi, nel tempo, nella situazione economica e sindacale della provincia di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è sciolta.

Il Prefetto di Pisa disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

A presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è nominato il rag. Enrico Ciaranfi, in sostituzione del dott. Harry Bracci Torsi. dimissionario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(2020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert W. Ross, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1897)

In data 20 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert J. Cavanaugh, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1898)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 16 aprile 1955:

è revocato il decreto Ministeriale 14 ottobre 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Gaglioti Salvatore nel comune di Fosdinovo, distretto notarile di Massa, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Raccuia, distretto notarile di Patti;

è revocato il decreto Ministeriale 8 febbraio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Nardiello Feliciantonio nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Bella, distretto notarile di Potenza.

(2028)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ragusa di un mutuo di L. 67.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1987)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di L. 82.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1983)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di L. 40.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1984)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di L. 1.000.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1985)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pistoia di un mutuo di L. 21.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1986)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Teramo di un mutuo di L. 25.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1988)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cancello e Arnone

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1955, n. 627, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Cancello e Arnone, approvato con decreto Ministeriale 29 settembre 1950, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1989)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Avellino

Con decreto Ministeriale 15 aprile 1955, n. 522, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Avellino, approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1949 e prorogato con il decreto Ministeriale 16 gennaio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli enti e sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agricoltura N.	Reg. Agricoltura Foglio	Lire
	Ente Maremma e Fucino											
1	BAIOCCHI Adolfo e Bruno, fratelli fu Angelo.	Piancastagnaio	105.19.70	3919	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	4- 2-55	22- 3-55	5	302	2.229.719 —
2	CERVINI Antonio fu Alessandro	Castiglione d'Orcia	517.90.85	1886	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	4- 2-55	22- 3-55	5	301	23.515.755 —
3	GROTTANELLI Nella fu Ruggero maritata FERRAGUTI.	Roccastrada	128.98.43	1926	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	4- 2-55	22- 3-55	5	300	13.802.481 —
4	HUBNER Bianca Maria fu Enrico	Viterbo	11.95.38	2783	29-11-52	8 s. o. 1	12 -1-53	4- 2-55	22- 3-55	5	299	546.960 —
5	SOCIETÀ ANONIMA « TENUTA CARCARELLO » sede in Civitavecchia	Tarquinia	88.58.57	1203	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	4- 2-55	22- 3-55	5	298	6.796.012 —

Roma, addì 31 marzo 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(1816)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro « La Rinascita », con sede in Città della Pieve

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 marzo 1955, la Società cooperativa di lavoro « La Rinascita », con sede in Città della Pieve (Perugia), costituita con atto 5 febbraio 1949 a rogito notaio dott. Giulio Cinelli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,25	145,72
» Firenze	624,86	634 —	145,70
» Genova	624,90	634 —	145,75
» Milano	624,90	633 —	145,73
» Napoli	—	—	—
» Palermo	624,88	633 —	145,72
» Roma	624,895	633,50	145,74
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,88	633,50	145,76

Media dei titoli del 19 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,175
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93 125
Redimibile 3,50 % 1934	81,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,50
Id. 5 % 1936	92,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 633,25
1 franco svizzero	» 145,73

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,71

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso fra i secondi segretari della carriera diplomatica per la promozione al grado di primo segretario

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106, di riforma della carriera diplomatica;

Visto il regolamento alla legge sopracitata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1955, n. 59;

Constatata la necessità, per esigenze del servizio, di aprire fra i secondi segretari un concorso per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio a posti di primo segretario;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto tra i secondi segretari, che abbiano i requisiti prescritti dagli articoli 13 e 21 della legge 13 febbraio 1952, n. 106, un concorso per esami congiuntamente a titoli speciali di servizio a ventiquattro posti di primo segretario (grado 6°).

Art. 2.

Le domande per l'ammissione al concorso debbono essere presentate, pena la non ammissione al concorso stesso, entro dieci giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso.

Nella predetta domanda il funzionario può precisare, ove ne sia il caso, la sua conoscenza di lingue straniere diverse da quelle presentate come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera, specificando al riguardo, con tutta esattezza, il grado di conoscenza sia scritta che parlata delle lingue stesse; nonchè fornire indicazioni circa i titoli speciali di servizio di cui alla lettera *d*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, n. 4471.

I funzionari in servizio presso sedi diplomatiche o consolari all'estero inoltrano, non oltre il prescritto termine di dieci giorni, la domanda tramite il capo della Rappresentanza diplomatica da cui dipendono, il quale ne rilascia loro ricevuta e la trasmette con il primo e più celere corriere utile al Ministero, Direzione generale del personale, ufficio I.

I funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, o distaccati presso Organismi internazionali, inoltrano, sempre non oltre il suddetto termine di dieci giorni, la domanda direttamente al Ministero, Direzione generale del personale, ufficio I.

I candidati eventualmente fuori sede debbono indicare con precisione dove potranno essere fatte loro tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice è pronunciato in base a due esami ed ai titoli di cui al regolamento.

Gli esami consistono nello svolgimento di due temi vertenti rispettivamente su materie attinenti al servizio diplomatico e a quello consolare e sono unici per tutti i concorrenti. I suddetti temi possono essere svolti dai candidati con particolare riguardo alle esperienze e conoscenze relative alla sede in cui si trovano ed alle funzioni che essi esercitano.

Art. 4.

Il concorrente ha trenta giorni complessivi di tempo per lo svolgimento dei due temi. Il termine decorre dal giorno in cui il concorrente stesso riceve comunicazione ufficiale dei temi; tale giorno risulta dalla data di arrivo del corriere o della comunicazione telegrafica.

Art. 5.

Entro il termine predetto i candidati chiudono i due temi, dopo averli sottoscritti, in un'unica busta sigillata indirizzata alla Commissione giudicatrice e che consegnano, ove risiedano nella stessa città, al capo della Missione diplomatica o dell'Ufficio consolare da cui dipendono, che ne rilascia loro rice-

vuta; questi provvede ad inoltrarla, dopo averla chiusa in una seconda busta, al Ministero, Direzione generale del personale, ufficio I, con il primo e più celere corriere utile. Nei casi in cui il candidato presti servizio all'estero quale titolare o reggente di un ufficio indipendente, o sia distaccato presso Organismi internazionali, egli provvede direttamente alla trasmissione, con le stesse modalità previste nel caso precedente.

I funzionari in servizio a Roma provvedono a consegnare la busta sigillata contenente i due temi e indirizzata alla Commissione giudicatrice, alla Direzione generale del personale, ufficio I, che ne rilascia loro ricevuta.

I candidati che per qualsiasi circostanza, sempreché autorizzati dal Ministero, si trovino in altra località della Repubblica, provvedono, entro il termine dei trenta giorni, a chiudere la busta sigillata contenente i temi e indirizzata alla Commissione giudicatrice, in altra busta, da inviarsi al Ministero, Direzione generale del personale, ufficio I, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1955
Registro n. 58 Esteri, foglio n. 347. — BARNABA

(2029)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1188, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Vista la nota n. 95941/12106 del 10 novembre 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, fra l'altro, l'espletamento di un concorso a trenta posti di vice segretario in prova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali -

Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito del candidato nonchè la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi la idoneità.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod 69-*ter* rilasciato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il modello 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

t) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione

della difesa-Esercito, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 13 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente.

In sostituzione del diploma originale gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo diploma rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

8. Copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio dell'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre i detti certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo e quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori nell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia o estratto dello stato di servizio militare o la copia o estratto del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione della difesa-Esercito, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile — mediante lettera raccomandata — del giorno, dell'ora, e dei locali in cui saranno tenute le prove scritte e quelle orali.

Art. 10.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 12.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

I vincitori del concorso che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Registro n. 16 Difesa-Esercito, foglio n. 207. — MASSIMI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di diritto penale.
5. Nozioni elementari di statistica.
6. Cenni sulla legislazione concernente le relazioni con la Santa Sede.
7. Nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
8. Cenni sulle leggi concernenti: reclutamento dell'Esercito; reclutamento degli ufficiali dell'Esercito; ordinamento dell'Esercito; stato e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Roma, addì 15 febbraio 1955

Il Ministro: TAVIANI

(1995)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di ispettori aggiunti in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1954, registro n. 2, foglio n. 314, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per esami a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 21 ottobre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1954;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1955, registro n. 3, foglio n. 277, con il quale sono stati nominati ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato i primi ventidue classificati nella graduatoria sopracitata;

Considerato che nel periodo di sei mesi a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria del concorso in parola, si sono formate nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato due vacanze nei gradi superiori al 10°, gruppo *A*;

Visto l'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, che da facoltà all'Amministrazione di coprire di un decimo dei posti messi a concorso quelli vacanti eccedenti il numero stabilito;

Considerata l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Vista la nota n. 5507/12106 in data 14 marzo 1955 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I candidati Vella Giuseppe e Sommazzi Silvio classificatisi rispettivamente al primo e secondo posto della graduatoria degli idonei, sono nominati ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1955 con l'assegno mensile lordo di L. 24.490 pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° oltre l'indennità di carovita ed altre indennità dovute per legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1955
Registro n. 4 *Aziende foreste demaniali, foglio n.* 130. — RELLEVA

(2030)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 6 ottobre 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere;
Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;
Visto il fonogramma n. 6668/12106 in data 25 marzo 1955, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 25 agosto 1954, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei *giorni* 27, 28 e 29 aprile 1955, alle ore 8,30, e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, Roma, nel giorno 30 aprile 1955, alle ore 17,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 10, *foglio n.* 8

(2031)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 dicembre 1954, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere;
Ritenuta la necessità di stabilire i *giorni* per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;
Visto il fonogramma n. 7132/12106 in data 30 marzo 1955, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 2 settembre 1954, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2 e 3 maggio 1955, alle ore 8,30, e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, Roma, nei giorni 4 e 5 maggio 1955, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 10, *foglio n.* 9

(2032)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.